#### XI LEGISLATURA



# PROPOSTA DI LEGGE

# N. 157 del 29 maggio 2019

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 293 DEL 21 MAGGIO 2019 RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE N. 312 DEL 28 MAGGIO 2019

#### "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI COLLETTIVI"

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I – V – VI - X ALTRI PARERI RICHIESTI: -

of a

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di beni collettivi"

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, di concerto con l'Assessore Politiche Sociali e Welfare;

VISTA | la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.i: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14, recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. D. L. 22 maggio 1924, n. 751" e s.m.i.;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno" e s.m.i.;

VISTA la Legge 17 aprile 1957, n. 278, "Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici";

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione delle delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382", in particolare gli articoli 66 e 78;

VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 1986, n. 1 recante "Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie";

VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1986, n.8 recante "Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici";

#### DELIBERAZIONE N. 243 DEL

2 1 MAG, 2019

all'Ufficio Legislativo regionale il prescritto parere ai sensi del comma 5bis, dell'art. 65, del R.R. 1/2002;

ATTESO che la predetta proposta di legge è stata condivisa con la Direzione regionale Affari istituzionali, personale e sistemi informativi;

PRESO ATTO che l'Ufficio Legislativo, con nota del 17/05/2019, prot. n. 376642 comunica di avere effettuato il coordinamento formale e sostanziale riguardo il testo della proposta di legge regionale, che consta di n. 18 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a garanzia dell'unità e della coerenza dell'indirizzo normativo regionale ai sensi del comma 5bis dell'art. 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere alla revoca della delibera di giunta regionale n. 768 del 4/12/2018,

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

- di revocare la delibera della giunta regionale n. 768 del 4.12.2018
- di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di beni collettivi e di beni gravati da diritti di uso civico", che consta di 18 articoli e di due relazioni illustrativa e tecnica, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.





# q

#### Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di beni collettivi nel rispetto dell'articolo 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione e in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).

2. La Regione, in particolare:

- a) riconosce e valorizza i beni collettivi di cui all'articolo 2 in quanto elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali nonché strumenti primari per assicurare la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, naturale e del paesaggio agricolo, forestale e pastorale della regione;
- b) garantisce il coinvolgimento e la partecipazione della collettività e dei suoi rappresentanti nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale ed individua specifiche forme di pubblicità dei medesimi beni;
- c) disciplina il coordinamento tra i soggetti gestori e il loro coinvolgimento negli atti che interessano il territorio della propria collettività e garantisce forme sostitutive in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento dei soggetti gestori.



IL PRESIDENTE

F

# Art. 3 (Regime giuridico)

#### 1. I beni collettivi sono:

- a) inalienabili, indivisibili, inusucapibili e destinati in forma perpetua alle finalità agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della 1. 168/2017;
- b) di interesse paesaggistico e sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.



IL PRESIDENTE Noole Zingaretti


#### CAPO II

### PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO. VIGILANZA

Art F

(Finalità e principi della gestione. Garanzie della partecipazione. Organi dell'ente esponenziale delle collettività)

- 1. I soggetti gestori amministrano i beni collettivi nell'interesse della collettività titolare e nel rispetto degli articoli 2 e 3 della l. 168/2017, della l. 1766/1927, del r.d. 332/1928, nonché in conformità alla presente legge.
- 2. La gestione dei beni collettivi si ispira ai principi di:
- a) pubblicità e trasparenza nello sviluppo, valorizzazione, conservazione del patrimonio civico e nella relativa tutela;
- b) intangibilità delle risorse non rinnovabili e utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e della proporzionalità per i bisogni della collettività titolare;
- c) inclusività e attuazione del principio democratico di partecipazione nella gestione comune.
- 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 97/1994 e successive modifiche, lo statuto, predisposto ed approvato autonomamente dell'ente esponenziale della collettività titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, garantisce la partecipazione democratica della collettività alla gestione comune.
- 4. Ferma restando l'autonomia statutaria dell'ente di cui al comma 3 dell'art. 4 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile, sono organi del medesimo ente:
- a) l'assemblea degli utenti;
- b) il comitato di amministrazione, eletto dall'assemblea degli utenti;
- c) il presidente del comitato di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il collegio dei probiviri.
- 5. Nel regolamento di cui all'articolo 13 sono, altresì, definiti i criteri e le modalità per la gestione dei beni collettivi amministrati dai comuni con amministrazione separata.



IL PRESIDENTE Nicola Zingaretti L

of


#### Art. 7 (Vigilanza)

- 1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico, ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 sul decentramento amministrativo e successive modifiche.
- 2. Ai fini del comma 1, gli enti esponenziali di cui al medesimo comma trasmettono al comune competente per territorio, lo statuto, i regolamenti, il bilancio preventivo e consuntivo nonché l'inventario del patrimonio, l'elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali e ogni altra documentazione utile.
- 3. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento degli enti esponenziali di cui al comma 2, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, con oneri a carico dell'ente inadempiente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art 13.



IL PRESIDENTE Nicola Zingaretti

#### Sclassificazione



- 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti gestori presentano una richiesta motivata alla Giunta regionale che rilascia, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, il provvedimento di autorizzazione alla alienazione.
- 3. Per effetto del provvedimento di sclassificazione di cui al comma 2 i beni sono trasformati in allodio.
- 4. La legittimazione si svolge ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12.
- 5. Nel regolamento di cui all'articolo 13 sono definite le disposizioni attuative del procedimento di cui al presente articolo, tra cui:
  - a) le modalità di presentazione della richiesta di cui al comma 2;
  - b) le modalità di coinvolgimento degli enti interessati ai sensi del comma 2;
  - c) le forme di comunicazione e di pubblicità del provvedimento di sclassificazione di cui al comma 2, finalizzate a garantire le posizioni giuridiche dei soggetti interessati.









#### (Procedimenti di sistemazione)

- 1. I procedimenti di sistemazione sono svolti nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928.
- 2. I procedimenti di sistemazione sono avviati, d'ufficio o su istanza dei possessori o dei proprietari dei beni, dal soggetto gestore che provvede alla relativa attività istruttoria.
- 3. Il soggetto gestore si avvale del supporto tecnico degli iscritti di cui all'articolo 8, comma 2, il quale, anche tenendo conto del Documento, elabora una perizia tecnica contenente, in particolare, la rappresentazione dello stato dei luoghi, la loro utilizzazione attuale e destinazione urbanistica, ivi compresa la vincolistica esistente; nella perizia sono altresì definiti, ove richiesti, il capitale di affrancazione ed il corrispondente canone annuo di natura enfiteutica nonché i criteri per la determinazione del prezzo di alienazione.
- 4. Il provvedimento finale relativo ai procedimenti di sistemazione è rilasciato, dalla direzione regionale competente, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali.
- 5. Nel regolamento di cui all'articolo 13 sono definite, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928, le disposizioni attuative del presente articolo, tra cui:
  - a) la disciplina dei procedimenti di cui al comma 1 e dei relativi proventi, tenendo conto di quanto previsto ai commi 2 e 4;
  - b) i criteri e le modalità per l'elaborazione della perizia tecnica di cui al comma 3 e il relativo contenuto;
  - c) le forme di comunicazione c di pubblicità degli atti relativi ai procedimenti di sistemazione e, in particolare, del provvedimento finale, finalizzate a salvaguardare la posizione giuridica dei soggetti interessati e a garantire la partecipazione e il coinvolgimento degli stessi.



IL/PRESIDENTE

#### (Regolamento regionale di attuazione e integrazione)



a) i criteri e le modalità di costituzione del Registro di sui all'articolo 4, comma 4 e le relative modalità di tenuta e aggiornamento;

b) criteri e modalità di cui all'articolo 5, comma 5 per la gestione dei beni collettivi in amministrazione separata;

c) i limiti e le modalità del coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3;

d) le modalità di intervento di cui all'articolo 7, comma 3;

definiti, in particolare:

e) le disposizioni attuative di cui all'articolo 8, comma 4, relative al Documento;

f) le disposizioni attuative di cui all'articolo 9, comma 5, relative al procedimento di sclassificazione;

g) le disposizioni attuative di cui all'articolo 10, comma 1, relative ai mutamenti di destinazione:

h) le disposizioni attuative di cui all'articolo 11, comma 5, relative ai procedimenti di sistemazione;

i) le modalità per la definizione dei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge, in carico alla Direzione regionale competente in materia di usi civici.




IL PRESIDENTE



#### (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del nuovo statuto, l'assemblea generale degli utenti è convocata a norma dello statuto esistente ovvero secondo le modalità precedentemente adottate.

- 1. Il Presidente dell'ente esponenziale delle collettività indice le elezioni per la costituzione o il rinnovo degli organi di amministrazione secondo le disposizioni vigenti in materia di elezione dei consigli comunali, in quanto compatibili.
- 2. Per gli enti esponenziali i cui organi sono decaduti provvede il sindaco del comune territorialmente competente secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali), in quanto compatibili.





(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



IL PRESIDENTE Necota Zingaretti



ALLEG. alla DELIB. N. 293 DEL 21 MAG. 2019

ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI

L'Assessore

OGGETTO: Proposta di legge "Disposizioni in materia di beni collettivi"

#### RELAZIONE

Come è noto, il 28 novembre 2017, è stata pubblicata sulla G.U. n° 278, la legge 20/11/2017, n° 168 - "Norme in materia di domini collettivi" (di seguito denominata Legge) con la quale tra l'altro viene istituita la figura giuridica dei "domini collettivi", ed avente lo scopo di definire e regolare alcuni aspetti fondamentali della normativa vigente per quanto concerne i domini collettivi stessi e i beni collettivi, al fine di superare una serie di incertezze applicative che in gran parte derivano dall'assenza, nel nostro ordinamento, di un fattispecie intermedia fra la proprietà pubblica e privata, riguardando sia le terre collettive assoggettate al regime giuridico degli usi civici che quelle rientranti nel regime giuridico delle Comunioni familiari comunque denominate.

La Legge riunisce più istituti legati alla proprietà collettiva inserendoli in una più ampia categoria denominata "domini collettivi".


Il nuovo soggetto costituzionale «dominio collettivo», così come ha inteso il legislatore nazionale, è riconosciuto come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto alla Costituzione e trova il loro fondamento negli articoli 2, 9, 42 e 43. Sono dunque dotati di capacità di produrre norme vincolanti valevoli sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale.

Sempre per effetto della Legge gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno <u>personalità giuridica di diritto privato</u> ed autonomia statutaria, senza tuttavia precisarne l'assetto organizzativo e le relative forme di finanziamento.

La Legge prevede che le Regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, - (13/12/2018) - esercitano le competenze ad esse attribuite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (legge sulla montagna), ossia: 1

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso: l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

WWW.REGIONE.LAZIO.HT



13.12.2018

In altri termini, il comma 7 dell'art. 3, assegna alle Regioni il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge – un termine veramente brevissimo, se si pensa alla normale lunghezza dell'iter di approvazione di una legge regionale – entro il quale o esse preciseranno determinati aspetti di un diritto, in attuazione della nuova legge, a cui assoggettare le comunità titolari dei domini collettivi della propria circoscrizione territoriale, oppure gli enti esponenziali di dette comunità avranno il potere di dettarselo direttamente formulando o riformulando i propri rispettivi statuti.

Di fatto quindi la legge comunque prevede competenze regionali, sia per definire quanto disposto dall'art 3, comma 1, lett. b), numeri 1, 2, 3 e 4, della legge sulla montagna n. 97 del 31.1.1994, sia nel caso previsto dalla legge per dare esecuzione agli atti adottati dagli enti esponenziali.

Si tenga presente, inoltre, che all'innovazione legislativa e principi in essa contenuti è sopraggiunta la recente pronuncia della Corte Costituzionale, che, con sentenza 113 del 30/05/2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della L.R. 1/86, come modificato all'Art. 8 della L.R. 6/05, precludendo la possibilità di autorizzare le alienazioni di terre di demanio collettivo edificate ovvero divenute edificabili, sulla base di norme regionali.

La Giunta regionale, conseguentemente con proprio atto n. 768 del 4/12/2018, ha predisposto una proposta di legge che contemplasse sia le disposizioni previste dalla L. 168/2017, ma anche quelle necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, nel rispetto delle competenze trasferite con il d.p.r. 11/1972 ed il d.p.r. 616/1977, nonché in relazione ai principi dettati dalla novella legge statale.

Successivamente per iniziativa di diversi consiglieri regionali, sono state depositate preso il consiglio regionale altre due proposte di legge riguardanti la medesima materia.

A seguito di una serie di confronti tecnici e giuridici si è pervenuti ad un testo definitivo che, compatibilmente alla norma quadro di riferimento, tiene conto di quanto contenuto nelle proposte presentate.

#### NORME REGIONALI VIGENTI

n. 1 del /01/1986: disciplina il regime urbanistico dei terreni di uso civico. – modificata con L.R. 27 gennaio 2005, n. 6 - articolo 2, comma 95 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 - articolo 6 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59 - articolo 17, comma 17, lettera a), della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 - articolo 10, comma 1, lettera a) della L.R. 14 agosto 2017, n. 9;

n° 8 del 8/01/1986, con la quale sono state emanate norme per l'istituzione e la gestione di un Albo regionale di Periti demaniali ed Istruttori. - modificata con articolo 10, comma 1, lettera a) della L.R. 14 agosto 2017, n. 9

Regolamento n° 4 del 11/07/1988 – abrogato

Regolamento n. 9 del 6 Marzo 2018: concernente: "Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici"



gr

CAPO II

Partecipazione, coordinamento e vigilanza,

Art. 5 - Finalità e principi della gestione. Garanzie della partecipazione. Organi dell'ente esponenziale delle collettività.

La gestione dei beni collettivi si deve ispira ai principi di pubblicità e trasparenza nello sviluppo, valorizzazione, conservazione del patrimonio civico e nella relativa tutela.

Lo statuto, predisposto ed approvato autonomamente dal soggetto gestore della collettività titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, deve garantire la partecipazione democratica della collettività alla gestione comune.

Nel regolamento di cui all'articolo 13 debbono essere, altresì, definite criteri e modalità per la gestione dei beni collettivi amministrati dai comuni con amministrazione separata.

#### Art. 6 - Coordinamento

Il coordinamento previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 4), della I. 97/1994 è garantito, preferibilmente, mediante la forma consortile di cui all'articolo 2602 del codice civile ovvero attraverso gli accordi di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

#### Art. 7 - Vigilanza

L'amministrazione degli usi civici compete al soggetto gestore (università agraria, amministrazione separata frazionale o amministrazione separata del comune), che la esercita a profitto della collettività degli utenti, assicurando non soltanto la tutela e la conservazione dei beni del demanio collettivo civico e dei diritti di uso civico.

Al fine di garantire la collettività titolare di diritti di uso civico, in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento degli enti esponenziali la Giunta regionale, nomina un commissario straordinario con oneri a carico dell'ente inadempiente per garantire l'amministrazione dei beni fino al ripristino della gestione ordinaria, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 15.

CAPO III

Provvedimenti relativi ai beni collettivi Art. 8 - Documento di ricognizione dei beni collettivi







#### Art. 11 - Procedimenti di sistemazione

I procedimenti di sistemazione sono svolti nel rispetto di quanto previsto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928, avviati, d'ufficio o su istanza dei possessori o dei proprietari dei beni, dal soggetto gestore che provvede alla relativa attività istruttoria.

Il soggetto gestore si avvale del supporto tecnico dei periti di cui all'articolo 8, comma 2, il quale, anche tenendo conto del Documento, elabora una perizia tecnica contenente, in particolare, la rappresentazione dello stato dei luoghi, la loro utilizzazione attuale e destinazione urbanistica, ivi compresa la vincolistica esistente.

Il provvedimento finale relativo ai procedimenti di sistemazione è rilasciato dalla direzione regionale competente, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali.

Nel regolamento di cui all'articolo 13 saranno definite le disposizioni attuative tra cui la disciplina dei procedimenti e dei relativi proventi, i criteri e le modalità per l'elaborazione della perizia tecnica di cui al comma 3 e il relativo contenuto, nonché le forme di comunicazione e di pubblicità degli atti relativi ai procedimenti di sistemazione e, in particolare, del provvedimento finale, finalizzate a salvaguardare la posizione giuridica dei soggetti interessati e a garantire la partecipazione e il coinvolgimento degli stessi.

#### Art. 12 - Protocollo per l'intesa

Al fine di facilitare il raggiungimento dell'intesa richiesta per il Documento e per i procedimenti di cui agli articoli 9 e 10 e 11, la Giunta regionale promuovere la sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni e di attività culturali, nel quale definire modalità e tempi dell'intesa stessa.

Al fine di effettuare un esame contestuale dei diversi interessi coinvolti e in un'ottica di semplificazione, il protocollo può prevedere anche l'indizione di una conferenza in sede istruttoria alla quale possono partecipare le amministrazioni statali, regionali e locali interessate nonché i soggetti di cui all'articolo 6.

#### Art. 13 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione

È previsto che la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto uno o più regolamenti di attuazione e integrazione nei quali, nel rispetto di quantó prévisto dalla l. 1766/1927 e dal r.d. 332/1928, sono definiti, in particolare:



#### Art. 18 - Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

In conclusione, in considerazione della complessità e della rilevanza territoriale che la norma riveste, si ritiene opportuno che sia attivato un diretto confronto con il MiBAC, nonché con ulteriori stakeholders (Enti Agrari, CAL, ANCI, etc.).

Enrica Onorati

IL PRESIDENTE Nicola Zingaretti



# DELIGHERAZIONE M. 293 DEIL 2 1 MAG. 2019

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL SEGRETARIO (Luigi Ferdinando Nazzaro) L'ASSESSORE ANZIANO (Alessandra Sartore)



# DELIBERAZIONE N. 3.12 DEL 28 MAG. 2019

a

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della DGR n. 293 del 21/05/2019, avente ad oggetto: "Proposta di legge regionale concernente: Disposizioni in materia di beni collettivi"

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, di concerto con l'Assessore Politiche Sociali e Welfare;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 293 del 21/05/2019 "Proposta di legge regionale concernente: Disposizioni in materia di beni collettivi";

RILEVATO in particolare che, per mero errore materiale, il dispositivo della richiamata deliberazione al 2° punto, fa riferimento alla legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di beni collettivi e di beni gravati da diritti di uso civico", anziché alla legge regionale concernente "Disposizioni in materia di beni collettivi".

RITENUTO opportuno rettificare, come sopra indicato, il testo del dispositivo della propria deliberazione n. 293/2019;

#### **DELIBERA**

- di rettificare la deliberazione n. 293 del 21 maggio 2019 nella parte relativa al 2º punto del dispositivo nel modo seguente:

la frase "Disposizioni in materia di beni collettivi e di beni gravati da diritti di uso civico", è sostituita dalla frase "Disposizioni in materia di beni collettivi".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.







#### VIII Commissione Consiliare Permanente "Agricoltura, Ambiente"

### AI CONSIGLIERI COMPONENTI LA COMMISSIONE:

- Vice Pres. CARTAGINESE Laura
- Vice Pres. RIGHINI Giancarlo
- Cons. CALIFANO Michela
- Cons. BLASI Silvia
- Cons. OGNIBENE Daniele
- Cons. PALOZZI Adriano
- Cons. PATANÈ Eugenio
- Cons. QUADRANA Gianluca
- Cons. TIDEI Marietta

Assessora Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo Pari Opportunità Enrica Onorati

e p.c.:

Al Presidente del Consiglio Regionale Al Presidente della Giunta Regionale

A tutti i Consiglieri regionali

Al Capo di Gabinetto del Consiglio.

Al Capo di Gabinetto della Giunta

Alla Segreteria Generale -Segreteria attività di supporto

Al Segretario Generale della Giunta Regionale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori commissioni

All'Area Assistenza Tecnico-Legislativa, Monitoraggio e Attuazione delle Leggi

All'Area Comunicazione, Stampa

All'Area Affari Giuridici e Legislativi della Giunta regionale

CONVOCAZIONE AUDIZIONE TELEMATICA SU ATTI PL N.157

La VIII commissione consiliare permanente Agricoltura e Ambiente, sentito il Presidente del Consiglio, è convocata in Audizione in modalità telematica, il giorno martedì 12 ottobre 2021 ore 14.00. La partecipazione all'Audizione dei consiglieri componenti la commissione, nonché di quelli non componenti che intendano parteciparvi, si svolgerà esclusivamente secondo modalità telematiche. L'Audizione sarà effettuata tramite piattaforma Cisco Webex ed ai consiglieri regionali, componenti e non, che intendano partecipare verrà inviata sulla posta istituzionale (con estensione regione.lazio.it) una mail per registrarsi all'Audizione. Dopo la registrazione il sistema invierà una ulteriore mail con il link e il codice univoco necessari per partecipare.

Class. 1.8.8.5



Osservazioni sulla Video conferenza del 12 ottobre 2021 innanzi la Commissione consiliare Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio sulla proposta di legge regionale Lazio n. 157 del 29 maggio 2019 in materia di beni collettivi.

A seguito della entrata in vigore della 1. 20 novembre 2017 n.168 sui domini collettivi, la G.R.Lazio con delibera n. 768 del 4 dic. 2018 ha adottato la proposta di legge reg. n.157 concernente la "Disciplina sull'esercizio delle funzioni amm.ve in materia di beni collettivi e diritti di uso civico nella Regione Lazio", sottoposta all'esame del C.R. in data 12 dic. 2018.

La Giunta reg. con delib 293 del 21 maggio 2019 ha revocato la delibera 768/2018 ed ha adottato la proposta di legge reg. oggetto della videoconferenza del 12 ottobre 2021.

Su invito della Commissione cons. Agricoltura e Ambiente, ho partecipato alla Video Conferenza nella qualità di Segretario gen. di Aproduc, Associazione culturale per la tutela delle proprietà collettive e diritti di uso civico. Nella Video conferenza ho espresso alcuni temi e problemi di natura preliminare di notevole rilievo che riporto in breve nelle seguenti osservazioni. Non entro invece nelle questioni di merito che sono state prospettate dai partecipanti alla Video Conferenza sia per il carattere assorbente delle eccezioni preliminari sia per non aver avuto copia delle note presentate da vari partecipanti alla Video conferenza stessa.

#### 1. Vi è anzitutto un problema di competenza legislativa.

In materia di proprietà collettive o domini collettivi e demani civici, per quanto riguarda i diritti di comproprietà collettiva delle Comunità originarie (alienazioni, permute, legittimazioni, sclassificazioni, privatizzazioni in genere) la competenza legislativa è riservata allo Stato in via esclusiva, in quanto rientra nella materia "ordinamento civile" (lett.l art. 117 cost.). La competenza esclusiva statale è stata di recente confermata anche dal giudice cost. con la sentenza 113 del 2018 che ha annullato l'art. 8 della legge reg lazio

Sede operativa: 00198 Roma- Via Dora, 1- tel. 06.85301656- fax. 06.8414997- email: <u>info@demaniocivico.it</u> Sede legale: 00199 Roma- Via di Villa Ada, 57- C.F. 96138850589

APRODUC Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico



dopo più di 20 anni, lo Stato è intervenuto di nuovo e questa volta ha fissato un **termine annuale preciso** entro il quale le regioni devono provvedere a quanto dispone l'art. 3 della legge n. 97 del 1994.

E questo è un termine sanzionato e quindi perentorio. Infatti l'art.3, comma 7 della legge 168/2017 sui domini collettivi stabilisce che ove le regioni non provvedano ad esercitare le dette competenze entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il potere relativo passa agli enti gestori dei patrimoni delle collettività titolari. In caso di inosservanza del termine annuale, sono quindi gli enti gestori a dover provvedere entro il territorio di loro competenza, E i provvedimenti sono resi esecutivi con delibera della Giunta regionale di competenza.

Ne consegue che non si può sostenere che il termine dell'anno è solo ordinatorio, perché è sanzionato in caso di inosservanza.

Il termine dell'anno decorre dalla pubblicazione della legge 168 ed è scaduto il 13 dicembre 2018. Ora siamo ad ottobre 2021 e la legge reg. non è stata ancora approvata. E si discute ancora sulla proposta di legge regionale 157.

Roma 3 novembre 2021

Avv. M. Athena Lorizio Segretario gen. APRODUC





## Associazione Regionale Università Agrarie Lazio

Libera Associazione dei Domini Collettivi (Università Agrarie, Amministrazioni Separate e Associazioni Agrarie) del Lazio a difesa della Proprietà Collettiva per le finalità di cui alla Legge 168/2017

Sede Legale - Operativa Via Umberto 1º 12 00030 Colonna (Roma)

Il Presidente

VIII Commissione consillare - Agricoltura, ambiente della Regione Lazio Via della Pisana 1301 = 00163 Roma
VIII commissione-cons@regione.lazio.it

Sig. Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Via della Pisana 1301 00163 Roma

protocollocrl@cert.consreglazio.it

D.C.

Commissariato Usi Civici del Lazio Umbria e Toscana

Via XX Settembre 20

Sig. Presidente della

00189 Roma

OGGETTO: Osservazioni sulla Video conferenza del 12 ottobre 2021 che si è tenuta innanzi la Commissione consiliare della Regione Lazio sulla proposta di legge regionale Lazio n. 157 del 29 maggio 2019 in materia di beni collettivi.

#### Sig. Presidente Novelli,

francamente non avevo alcuna intenzione di presentare delle osservazioni al D.D.L. 157/2019 della Regione Lazio dal momento che basterebbe citare l'art.3 c.7 della Legge 29 novembre 2017 n.168. Qualsiasi buon legislatore (anche mediocre legislatore) leggendo tale comma capirebbe da se che le regioni non possono PIU' legiferare in materia di diritti di uso civico e, quelle che lo fanno, produrranno leggi incostituzionali che verranno sanzionate, prima o poi dalla Corte costituzionale che in proposito, vedi Sentenza n.113/2018, è stata più che chiara definendo l'atteggiamento della regione Lazio, a proposito dell'art.8 della L.R.n.1/1986, adottato in "VIOLAZIONE DEL LEALE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON LO STATO". Ho già detto e mi ripeto, che il legislatore regionale del 1986, poteva anche essere in perfetta buona fede e non sapere quello che stava facendo approvando tale normativa. La stessa cosa però non posso dirla quando nel 2005 la tel.fax 06 9438228-e mail - arual.ancdec@virgilio.it - mariam.arual@gmail.com - sito web- www.arual.it - cell.347/6755280



# Associazione Regionale Università Agrarie Lazio

Libera Associazione dei Domini Collettivi (Università Agrarie, Amministrazioni Separate e Associazioni Agrarie) del Lazio a difesa della Proprietà Collettiva per le finalità di cui alla Legge 168/2017

Sede Legale - Operativa Via Umberto I° 12 00030 Colonna (Roma)

della Magistratura affinché la si finisca di vessare la popolazione del Lazio messa in croce dalla politica della Regione Lazio irriverente e prepotente, che ha permesso la distruzione di migliaia di ettari di terreni appartenenti al demanio civico, contro i diritti di popolazioni che hanno soltanto dovuto subire.

Subire le angherie di certi uffici regionali "creativi" che si inventavano le normative, di taluni periti demaniali complici dei detti uffici, di pseudo commissari regionali che quando si recavano presso gli enti venivano addestrati sul da fare a vantaggio di politicanti regionali del momento, senza contare l'indebito arricchimento che taluni di loro hanno potuto godere soltanto perché il politico regionale che li nominava gli faceva anche da scudo. Questa volta BASTA quella proposta di legge regionale NON ci serve e, soprattutto non ci serve quando fa riferimento all'applicazione degli argomenti previsti all'art.'3 c.1 punti 1,2,3 e 4 della Legge 97/1994 che qui di seguito si conviene riportare e che la legge 168/2017 ha assegnato alla SOLA COMPETENZA DEGLI ENTI GESTORI: LEGGE 31 gennalo 1994, n. 97:

Art. 3 (omissis)

1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;

2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in

carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate:

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;

4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazione stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nel procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale.

Forse sfugge all'attuale legislatore regionale che (Art.1 c.2 L.168/2017) "Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria". Perché allora pretendete nella Vs. proposta di legge, di voler stabilire regole che dispongono quali debbono essere gli Organi di gestione di tali enti esponenziali?

tel.fax 06 9438228-e mail - arual.anedec@virgilio.it - marian.arual@gmail.com - sito web- www.arual.it - cell.347/6755280

Athena Lorizio	
Da: Inviato: A: Oggetto: Allegati:	Prof. Cerulli (Studio Cerulli) [v.cerulli@studiocerulli.it] giovedì 7 ottobre 2021 13:37 'Athena Lorizio' I: VIII CCP- Invito audizione telematica su atti PI n. 157 del 12.10.2021 ore 14.00 PL 157.pdf; VIII CCP- Convocazione audizione telematica su atti pl 157 del 12.10.2021.pdf
Inviato: giovedì 7 ottobr A: v.cerulli@studiocerul info@uagraria.it; asbuce lazio@copagri.it; fedlazi segreteria@uilfplromala	rativa VIII commissione < VIII commissione-cons@regione.lazio.it > e 2021 12:09 i.it; athena.lorizio@studiocerulli.it; marcello.marian@virgilio.it; marian.arual@gmail.com; iulianello@yahoo.it; vincenzobattilocchio@gmail.com; lazio@coldiretti.it; f.pini@cia.it; p@confagricoltura.it; usr.lazio@cisl.it; sandro.bernardini@uilfplromalazio.it; zio.it; aformaggi@lazio.cgil.it audizione telematica su atti Pl n. 157 del 12.10.2021 ore 14.00
	vitate all'audizione con la VIII Commissione Consiliare Permanente nte, il giorno martedì 12 ottobre 2021 in modalità telematica ore a:
" Proposta di legge beni collettivi". (Gi	regionale n. 157 del 29/05/2019 concernente "Disposizioni in materia di unta Regionale: deliberazione n.293 del 21/05/2019)
<b></b>	1717 Complesione Consiliare Permanente
Allegati	
<ul><li>Convocazion</li><li>Pl n. 157</li></ul>	e Audizione
mail per registrarsi	ffettuata tramite piattaforma Cisco Webex, verrà inviata sulla posta una all'Audizione. Dopo la registrazione il sistema invierà una ulteriore mail e univoco necessari per partecipare.